



**Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Teramo
www.ordinearchitettiteramo.it**

Prot. n. 70

Teramo, 27/02/2017

A mezzo PEC

Al Presidente della Provincia di Teramo
Avv. Domenico Di Sabatino
PEC presidenza@pec.provincia.teramo.it

Al Dirigente Area 3 Provincia di Teramo
Dott. Leo Di Liberatore
PEC viabilita.trasporti@pec.provincia.teramo.it

Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia di Teramo

Ai Responsabili di Area Tecnica
dei Comuni della Provincia di Teramo

Al Soprintendente
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA
CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE (SABAP-
ABR)
PEC mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Al Soprintendente
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I COMUNI DEL
CRATERE (SABAP-AQ)
PEC **mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it**

OGGETTO: Lavori su beni immobili tutelati ex Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.
Comunicazioni.

Giungono a questo Ordine segnalazioni in merito all'affidamento della progettazione di lavori

inerenti beni immobili tutelati ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., spesso con la giustificazione della “somma urgenza”, a professionisti, singoli o associati, con competenze non idonee, e in particolare a geometri e/o ingegneri.

Va ricordato che la costante giurisprudenza (da ultima Corte di Cassazione, Cassazione, sentenza 3915/2016) ha sempre affermato che è degli architetti la competenza degli interventi sugli edifici storici e artistici, residuando agli ingegneri la parte relativa a interventi tecnici che non richiedano scelte culturali.

L'articolo 52 del **Regio Decreto 2537/1925**, che regola le professioni di ingegnere e di architetto, infatti, stabilisce che: *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20_6_1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”*

Purtroppo, nonostante non ci siano dubbi sulle competenze esclusive degli architetti sugli interventi edilizi sui beni oggetto di tutela, ci segnalano incarichi affidati esclusivamente ad ingegneri, e in alcuni casi a tecnici non laureati, per lavori di somma urgenza e non, spesso giustificati dal fatto che si tratti esclusivamente di interventi tecnici inerenti la parte strutturale degli edifici.

Nel sottolineare che, nella maggior parte dei casi, gli interventi strutturali, soprattutto in edifici antichi, non possono prescindere dagli aspetti storico-culturali, si chiede di coinvolgere sempre gli architetti nell'affidamento di progettualità relative ad immobili tutelati ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Certi di un sollecito riscontro alla presente, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Arch. Giustino Vallese

